



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
«FEDERIGO ENRIQUES»**

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" (di seguito specificato come 'Dipartimento'), istituito il 17/04/2012 con Decreto Rettorale n. 0278454, e denominato in lingua inglese "Federigo Enriques" Mathematics Department.

ART. 2

Finalità del Dipartimento

Il Dipartimento opera in conformità ai principi e alle finalità illustrate nel Titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano (Art. 36): il Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività nelle scienze matematiche in tutte le sue ben note e consolidate declinazioni, quali la logica e le questioni di fondamento della matematica, l'algebra, la teoria dei numeri, la geometria, la geometria algebrica e complessa, la topologia, la teoria di Lie, l'analisi matematica e le sue applicazioni, i sistemi dinamici, le equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali, la fisica matematica, la probabilità e la statistica, il calcolo combinatorio, gli aspetti matematici delle scienze informatiche, l'analisi numerica e il calcolo scientifico, la teoria del controllo e dell'ottimizzazione, gli aspetti matematici nelle scienze e nelle tecnologie, la finanza matematica, l'economia matematica e la matematica applicata alle scienze sociali, la didattica e divulgazione della matematica e la storia della matematica. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Il Dipartimento ha la sua sede, sia amministrativa che di svolgimento effettivo delle proprie attività istituzionali, a Milano in via Cesare Saldini, 50.

ART. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori (SC 01/A1-A6, SSD MAT/01-09) delle scienze matematiche e in settori affini, nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica dei suoi componenti, assicurando un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.
2. Il Dipartimento può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi disciplinari ad esso propri, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



ART. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alla attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività didattiche e formative dell'Ateneo nei settori delle scienze matematiche, e garantisce il funzionamento dei corsi di studio nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, così come la libertà e l'autonomia didattica dei suoi componenti
2. Il Dipartimento è referente principale per i seguenti corsi di studio:
 - Corso di laurea in Matematica (L-35);
 - Corso di laurea Magistrale in Matematica (LM- 40).
3. Il Dipartimento è referente associato per i seguenti corsi di studio:
 - Corso di laurea in Fisica (L-30);
 - Corso di laurea in Informatica (L-31);
 - Corso di laurea in Informatica musicale (L-31);
 - Corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale (L-31);
 - Corso di laurea magistrale in Fisica (LM-17);
 - Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18);nella Facoltà di Scienze e Tecnologie cui il Dipartimento è riacordato. Si impegna, compatibilmente con le proprie risorse, ad offrire servizi per la didattica presso corsi di Laurea non associati.
4. Modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui ai commi 2 e 3 possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
5. Il Dipartimento può proporre l'istituzione o la sua partecipazione, in concorso con altre strutture, corsi di perfezionamento post-laurea, collaborando alle attività relative.
6. Il Dipartimento promuove attività di orientamento per studenti, sia in ingresso che in uscita, oltre che formazione e aggiornamento per insegnanti.
7. Il Dipartimento garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

ART. 5

La formazione dottorale, permanente e continua

Il Dipartimento valorizza la formazione superiore e la formazione rivolta alla ricerca scientifica in ambito matematico ed è impegnato attivamente in Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca; può inoltre proporre l'istituzione o la sua partecipazione, in concorso con altre strutture, ad eventuali master.

Il Dipartimento promuove altresì attività di formazione permanente e ricorrente.

ART. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza. Il Dipartimento assicura l'utilizzazione razionale dei mezzi e delle risorse a disposizione; programma sulla base delle risorse disponibili le spese di gestione e



di sviluppo dei servizi, curandone il funzionamento.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento non potrà comunque richiedere contributi che eccedano la cifra del 5% del fondo attribuito.

ART. 7

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi delle norme vigenti e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dall'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è altresì subordinato all'approvazione del Consiglio e alla copertura assicurativa obbligatoria.

ART. 8

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, si prevede la possibilità di costituire unità tematiche, corrispondenti a particolari ambiti tematici, funzionali a specifiche esigenze di ricerca, formazione e servizio. La presenza di tali unità non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione,



sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale.

2. Una unità tematica è costituita da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori del Dipartimento. La procedura di formazione di una unità tematica avviene tramite la presentazione al Direttore di un documento costitutivo ove siano indicati i proponenti, nonché le tematiche di ricerca e il piano scientifico-organizzativo che l'unità intende adottare. Il Direttore, verificata la congruità del piano proposto, ne sottopone l'approvazione al Consiglio di Dipartimento. Ogni tre anni ciascuna unità tematica è tenuta a presentare una relazione al Dipartimento sull'attività svolta. Il Consiglio di Dipartimento può decidere a maggioranza assoluta dei suoi componenti la disattivazione di una unità tematica qualora venissero meno le ragioni alla base della sua introduzione.

3. L'adesione ad una unità è su base volontaria e può essere comunicata al Direttore e ritirata in ogni momento; ogni professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più unità tematiche. L'unità cessa automaticamente di esistere qualora venga meno il limite numerico di un decimo dei componenti del Dipartimento. L'adesione di nuovi componenti è approvata dal Dipartimento.

4. Ogni unità tematica elegge un coordinatore che resta in carica per 3 anni; tale coordinatore può essere invitato a partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni della Giunta di Dipartimento che trattino argomenti di interesse rilevante per l'unità.

5. Della presenza e delle attività di ogni unità si dà adeguata visibilità in apposito spazio sul sito web del Dipartimento. Le unità potranno autonomamente organizzare workshop e seminari scientifici, chiedendo eventuale supporto al Dipartimento. Sarà anche facoltà di ogni unità organizzarsi in modo da attrarre autonomamente finanziamenti esterni mediante contratti, sponsorizzazioni e iniziative culturali di vario genere. Di tali finanziamenti l'unità potrà disporre liberamente, in accordo con le disposizioni previste nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nell'Art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 9

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Scienze e Tecnologie

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento di Matematica è raccordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul Regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.

3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di Matematica delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa e di concerto con i Dipartimenti altri raccordati alla medesima Facoltà.

ART. 10

Organi e commissioni del Dipartimento



Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- Commissione Paritetica docenti-studenti.

Il Dipartimento istituisce al suo interno le seguenti commissioni istruttorie:

- Commissione Didattica;
- Commissione Informatica;
- Commissione Scientifica;
- Commissione Valutazione.

ART. 11

Competenze del Consiglio di Dipartimento

1) Il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività del Dipartimento e delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle delibere concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato è riservata ai professori e ai ricercatori. La partecipazione alle delibere concernenti le questioni riguardanti i compiti didattici e la ricerca è altresì riservata ai professori e ai ricercatori.

3) Compete altresì al Consiglio, ristretto ai ricercatori e ai professori, decidere la pianificazione e la ripartizione per fasce delle risorse disponibili per le chiamate di personale docente. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella, o a quelle, superiori.

4) Compete inoltre al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, nonché le eventuali proposte di modifica, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;

c) stabilire i criteri generali per l'utilizzazione del budget ottenuto e approvare gli atti relativi alla sua utilizzazione e la relativa rendicontazione, secondo la



disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione, in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le proposte motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;

f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento dell'attività di ricerca, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 240/2010 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale (ovvero associato) di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

i) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà suddetta;

j) proporre al Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;

k) proporre, sentito il Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

l) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto;

m) approvare la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Scienze e Tecnologie; approvare l'attivazione di contratti di insegnamento (ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo), ovvero di affidamenti (ai sensi del Regolamento d'ateneo);

n) deliberare in merito al conferimento di deleghe al Collegio didattico che fa capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, al Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento d'ateneo;

o) proporre, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, l'attivazione e,



eventualmente, la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore le attività;

p) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

q) esprimere pareri in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato;

r) approvare le proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

s) esprimere il proprio parere in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

t) proporre, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione e/o la disattivazione di centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di centri funzionali integrati e di centri di ricerca;

u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e predisporre il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'ANVUR e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo e renderne pubblici i risultati;

x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

5) Il Consiglio di Dipartimento può istituire Commissioni temporanee (in aggiunta a quelle elencate nell'Art.10) con compiti specifici; la composizione, la nomina, le attribuzioni e la durata di tali commissioni sono decise durante la seduta del Consiglio.

6) Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali e motivate proposte di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio, sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, e sono sottoposte al Senato accademico.

7) Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di



conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, e sono sottoposte al Senato accademico.

8) Il Dipartimento mantiene rapporti di collaborazione con la Biblioteca Matematica "Giovanni Ricci": nomina i rappresentanti dei docenti, con mandato triennale, nel Consiglio di Biblioteca; valuta l'erogazione di contributi a favore della Biblioteca.

ART. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto:

- a) da tutti i professori, ricercatori di ruolo, e ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- b) dal Responsabile amministrativo, dal personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati eventualmente in servizio presso il Dipartimento;
- c) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in servizio, nella misura della media tra una quota pari al 20% del personale interessato e una quota pari al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a 2, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0.50;
- d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione in conformità allo Statuto e ai Regolamenti elettivi di Ateneo;
- e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di collaborazione alla ricerca, di cui al punto 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, afferenti al Dipartimento, nella misura del 10% dei soggetti interessati arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a 2;
- f) da una rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa, nella misura del 10% arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a 4.

2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere (arrotondato all'intero più vicino), a norma dell'art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

3. Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le votazioni per l'elezione delle



cariche di cui ai commi 1e e 1f con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento. La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto.

Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

4. I rappresentanti eletti, di cui al precedente comma 2, durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca il cui mandato ha la durata di 2 anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

5. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

6. Qualora un eletto, per qualunque motivo, cessi anticipatamente dal mandato, si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive da indirsi entro 90 45 giorni (art. 64, comma 3 dello Statuto). La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

ART. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di norma almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno. Il Consiglio viene altresì convocato quando almeno un quarto dei membri del Consiglio o la maggioranza della Giunta ne facciano richiesta scritta. La convocazione avviene per posta elettronica o per iscritto con il preavviso di almeno tre giorni lavorativi. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

2. Il Direttore è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno una settimana prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. L'effettiva discussione dell'argomento eventualmente iscritto con tali modalità nell'ordine del giorno è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati (per posta elettronica o per iscritto), fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore può sospendere la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa, il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Se ciò accade, il Direttore potrà rimandare alla successiva seduta



ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati. Le delibere si intendono in generale approvate con un quorum dato dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

4. Le domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo in servizio in altre strutture dipartimentali dell'Università degli Studi di Milano vengono preventivamente valutate in fase istruttoria dalla Commissione Scientifica di cui al successivo Art. 17, comma 2. Tale commissione propone al Dipartimento la delibera relativa; per la votazione è prevista una seduta del Consiglio a componente ristretta (solo componente docente e con limitazione di fascia), un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto e un'approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Inoltre, per garantire la massima condivisione riguardo a decisioni sulle afferenze che hanno notevole impatto generale sul Dipartimento e sul suo sviluppo scientifico, prima della votazione nel Consiglio ristretto è prevista una consultazione a Consiglio allargato alle altre fasce. In caso di approvazione, il Dipartimento sottopone la relativa proposta di mobilità al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto al comma 7 dell'art. 37 dello Statuto.

5. Eventuale materiale istruttorio per la discussione di una seduta viene reso disponibile presso la segreteria e di norma consultabile via web entro due giorni dalla comunicazione dell'ordine del giorno della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diverse disposizioni previste dalle normative, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono inoltre possibili consultazioni telematiche, qualora il Direttore ne ravvisi l'opportunità, secondo le modalità previste dall'art. 14 seguente.

6. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

7. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

8. La convocazione di assemblee come il Consiglio di Dipartimento o il Collegio Didattico può avvenire per via telematica in particolari occasioni, relativamente a delibere che non richiedano il voto segreto. Affinché le relative delibere siano valide devono essere rispettate le seguenti modalità.

a) La consultazione viene comunicata da chi presiede l'assemblea (ossia dal Direttore nel caso del Consiglio di Dipartimento o dal Presidente nel caso del Collegio Didattico) per posta elettronica con il preavviso almeno cinque giorni lavorativi. Tali consultazioni telematiche non sono ammissibili durante i giorni di vacanza accademica indicati nel calendario di ateneo. In caso di consultazione telematica, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto sulle materie in oggetto.

b) La convocazione deve contenere, oltre all'orario di apertura, anche l'orario di chiusura della votazione. La votazione elettronica deve rimanere aperta almeno quattro ore.

c) Le delibere che saranno poste in votazione devono essere inviate a tutti i membri dell'assemblea contestualmente alla convocazione.

d) La votazione viene aperta dal presidente tramite un messaggio di posta



elettronica che invita i membri ad esprimersi sulle questioni all'ordine del giorno. Il messaggio di apertura della votazione viene tipicamente inviato dall'account della segreteria pertinente (dipartimentale o didattica). Il voto viene espresso dai membri dell'assemblea tramite un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo da cui è partito il messaggio di convocazione.

e) La votazione viene chiusa all'ora stabilita tramite un messaggio di posta elettronica del presidente. La votazione è valida se hanno votato almeno la metà più uno degli aventi diritto. I messaggi contenenti i voti espressi vengono stampati e conservati agli atti.

9. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono di norma approvati all'inizio della seduta successiva; a tal fine sono inviati per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte di norma almeno una settimana prima della seduta durante la quale vengono approvati. Una volta approvati vengono pubblicati, nel rispetto dei vincoli di privacy, sul sito intranet del Dipartimento e sono consultabili da tutto il personale del Dipartimento tramite password.

ART. 15

Direttore di Dipartimento

1) Il Direttore di Dipartimento è eletto con le modalità indicate nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo:

a) Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto, come indicato alla successiva lettera b. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

b) L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

c) La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

d) Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.



- 2) Il Direttore ha le prerogative e svolge i compiti indicati *nello Statuto*:
- a) ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - b) promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato;
 - c) è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;
 - d) provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse;
 - e) vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;
 - f) esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento;
- e nei Regolamenti di Ateneo*:
- g) individua i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redige i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - h) propone al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - i) assume, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - j) assume, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
 - k) indirizza e sovrintende all'utilizzo del personale tecnicoamministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
 - l) valida e propone al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
 - m) indice le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del personale tecnico amministrativo che si svolgono nel corso di un'assemblea del personale del Dipartimento convocata dal responsabile amministrativo
- 3) Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione un vicedirettore, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, secondo quanto indicato dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4) Il Direttore del Dipartimento, in quanto membro di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologia, può delegare a rappresentarlo in tale organo, in caso di indisponibilità, il Vicedirettore o altro componente della Giunta.
- 5) Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione il Direttore Scientifico della Biblioteca Matematica "Giovanni Ricci", scelto tra i docenti di ruolo, con mandato triennale non rinnovabile consecutivamente più di una volta.
- 6) Il Dipartimento riconosce al Direttore la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione (ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo) una riduzione del



suo impegno didattico fino alla misura di due terzi rispetto agli obblighi stabiliti dal Regolamento di ateneo per i doveri dei professori e dei ricercatori.

ART. 16

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore, dal Responsabile Amministrativo, dal Presidente del Collegio Didattico di Matematica, da un componente dei Collegi Docenti dei dottorati di area matematica scelto dal Direttore, da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, da un numero non inferiore al 2% del personale docente e comunque non inferiore a 2 di membri del Dipartimento proposti dal Direttore, con deleghe relative a questioni logistiche e normative, e da un numero di membri del Dipartimento eletti pari al triplo del numero di membri proposti dal Direttore, di cui almeno un professore ordinario, almeno un professore associato e almeno un ricercatore.
2. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, scelto tra i membri del Consiglio di Dipartimento, viene eletto a scrutinio segreto dall'assemblea del personale, con l'espressione di una sola preferenza, con elettorato passivo ristretto al PTA presente in Consiglio di Dipartimento, inclusi gli EP ed escluso il RA.
3. L'elezione dei membri del Dipartimento non designati avviene mediante consultazione a scrutinio segreto, in collegio unico dei docenti, con l'espressione di una sola preferenza; risultano eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ricevuto più voti all'interno della loro fascia e, detratti costoro, i tre candidati più votati. I rappresentanti dei docenti eletti in Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.
4. Il mandato della Giunta decade con quello del Direttore. Nel caso di dimissioni di un componente eletto della Giunta, si provvede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive, da indirsi entro 30 giorni.
5. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, nella preparazione delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore, sentito il parere del Consiglio, può attribuire ai componenti della giunta deleghe in ambiti particolari.
6. Di norma la Giunta viene convocata prima di ogni seduta del Consiglio; può essere altresì convocata per motivi urgenti dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica, di norma con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.
7. È facoltà della Giunta, nell'ambito delle proprie funzioni, convocare alle proprie riunioni membri del Dipartimento, o rappresentanti di commissioni, in qualità di referenti su tematiche specifiche.

ART. 17

Commissioni permanenti

1. Le commissioni di cui all'Art.10 (salvo la Commissione paritetica studenti docenti, normata a parte nell'Art.18) sono composte, si costituiscono ed operano secondo i propri Regolamenti, che vengono approvati dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto; per la Commissione Scientifica e per la Commissione Valutazione, gli aventi diritto sono



tutti e soli i professori e i ricercatori del Dipartimento. Tali regolamenti devono rispettare le seguenti linee generali.

- **Trasparenza:** la convocazione delle commissioni deve essere inviata per conoscenza a tutti i membri del Dipartimento contestualmente alla convocazione della commissione stessa. Il verbale delle riunioni deve essere reso noto ai membri del Dipartimento entro la seduta successiva. Ogni Commissione, con cadenza annuale, presenta una relazione sulla propria attività durante una seduta del Consiglio di Dipartimento.

- **Composizione:** fa parte di ogni Commissione il Direttore o un suo delegato. Fa parte di diritto della Commissione Didattica il Presidente del Collegio Didattico.

- **Durata:** in corrispondenza ad ogni elezione del Direttore si procede alla costituzione delle Commissioni; viene inoltre sciolta una Commissione, e quindi ridiscussa la nomina dei suoi membri in Consiglio di Dipartimento, qualora non vengano tenute nell'arco di un anno almeno 2 sedute valide della Commissione medesima. Ogni Commissione può essere sfiduciata con modalità precisate nei rispettivi regolamenti, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Dopo l'eventuale ratifica della sfiducia da parte del Consiglio di Dipartimento, quest'ultimo provvederà alla ricostituzione della Commissione in oggetto.

2. I compiti principali di tali Commissioni sono elencati qui di seguito.

- **Commissione Didattica:**

- a) preparare una bozza del piano di assegnazione dei compiti didattici dei membri del Dipartimento, in conformità con le vigenti norme di Legge e i Regolamenti di Ateneo, assicurando la copertura degli insegnamenti nei corsi di Laurea per il quali il Dipartimento è referente principale o associato;
- b) mantenere un quadro aggiornato delle esigenze didattiche relative a corsi di matematica che si tengono nei corsi di laurea della facoltà di Scienze e Tecnologie e nell'Ateneo, proponendo anche soluzioni per la loro copertura, nei limiti delle possibilità del Dipartimento;
- c) garantire, nel formulare le proprie proposte, quale principio imprescindibile, la qualità degli insegnamenti di Matematica. Garantire inoltre una equa distribuzione dei compiti didattici tra tutti i membri del Dipartimento.

- **Commissione Informatica:**

- a) elaborare e proporre al Dipartimento la politica generale per l'acquisizione e l'uso delle risorse informatiche (software ed hardware);
- b) analizzare le esigenze e avviare le procedure per l'acquisizione di apparecchiature o di software di interesse per l'intero Dipartimento;
- c) proporre particolari progetti il cui coordinamento potrà essere effettuato dal presidente della commissione stessa, su delega del Direttore del Dipartimento e, nel caso di impegno finanziario consistente, con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

- **Commissione Scientifica:**

- a) mantenere un quadro aggiornato delle esigenze scientifiche e didattiche, nonché delle risorse umane del Dipartimento, utilizzando a tal fine il lavoro della Commissione Valutazione, e stabilendo un rapporto di interscambio con tale commissione e con la Commissione Didattica e la Commissione Paritetica;
- b) effettuare discussioni ampie e approfondite sulle possibili strategie di sviluppo scientifico del Dipartimento, con particolare riguardo alla pianificazione delle acquisizioni di docenti e degli avanzamenti di carriera;



c) sottoporre al Dipartimento proposte di acquisizione di docenti, di trasferimento di docenti da altre strutture dell'ateneo e di avanzamenti di carriera, prendendo in esame anche tutte le proposte scritte pervenute dai membri del Dipartimento. Le scelte della Commissione Scientifica tengono conto delle esigenze di sviluppo delle diverse aree della matematica e sono ispirate al principio imprescindibile della qualità scientifica.

• Commissione Valutazione:

a) raccogliere ed elaborare i dati relativi all'attività del Dipartimento seguendo le indicazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, mettendo in rilievo nei processi valutativi le peculiarità e le specificità dei vari ambiti della Matematica;

b) collaborare con il Direttore nel rapportarsi in modo attivo e propositivo con il Nucleo - di Valutazione di Ateneo, in particolare:

➤ nella redazione della relazione annuale e nella scelta dei revisori esterni - quando richiesti;

➤ nell'analisi e nello studio di modelli atti a valutare l'attività del Dipartimento attraverso l'adozione di standard valutativi simili ad altre realtà nazionali e internazionali;

➤ nell'impostazione e la sperimentazione di strumenti per la valutazione della soddisfazione dell'utenza applicabili ai processi formativi e ad altri servizi offerti dal Dipartimento.

ART. 18

Commissione Paritetica studenti-docenti

1. Nell'ambito del Dipartimento di Matematica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, è costituita una Commissione Paritetica docenti-studenti di 10 membri, composta da un pari numero di docenti e di studenti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale in Matematica.

a) La componente studentesca della Commissione Paritetica è designata tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, e comunicata al Direttore. Nel caso in cui i candidati pervenuti fosse in numero maggiore di cinque, il Direttore provvede alla distribuzione dei seggi tra le liste con lo stesso metodo di calcolo utilizzato per l'attribuzione della rappresentanza in seno al consiglio. Qualora un lista non raggiungesse un accordo interno, il Direttore di Dipartimento provvederà alla nomina tenendo conto delle preferenze ottenute dai diversi studenti alle elezioni.

b) I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento; le candidature sono raccolte dal Direttore, tra i membri del Dipartimento che non fanno parte della Commissione Didattica di cui all'Art.17, comma 2, e presentate in una seduta del Consiglio di Dipartimento riservata ai soli docenti e ricercatori. Se le candidature sono in numero uguale a cinque, il Dipartimento può procedere alla nomina in blocco della componente docente mediante votazione a maggioranza. In caso contrario, il Consiglio di Dipartimento procede alla nomina dei docenti mediante votazione a scrutinio segreto con due preferenze.

c) Il Presidente della Commissione Paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento all'interno della componente docente. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo fra gli studenti.



d) Il mandato della componente studentesca coincide con il rinnovo della rappresentanza degli studenti all'interno del Consiglio di Dipartimento. Se un componente della commissione decade o si dimette, si procede alla sua sostituzione secondo le stesse modalità utilizzate per la costituzione della Commissione stessa.

2. Sono compiti della Commissione Paritetica:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di Valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e da quelli nazionali;

d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di Valutazione;

f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di Valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo; la predetta relazione è altresì trasmessa al Senato Accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi Didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;

g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

3. La Commissione dovrà riunirsi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente convoca la commissione con almeno 5 giorni di anticipo, anche in forma elettronica. La convocazione della commissione può essere chiesta da un terzo dei membri e il Presidente deve provvedere alla stessa entro 10 giorni.

ART. 19

Collegio didattico

1. È costituito il Collegio Didattico di Matematica, di seguito CDM, con il compito di coordinare il corso di laurea in Matematica (L-35) ed il corso di laurea magistrale in Matematica (LM-40) (di seguito "corsi di laurea in Matematica").

2. Fanno parte del CDM, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono, anche per mutuaione o contratto, attività didattica frontale nei corsi di laurea in Matematica. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento di Matematica. Hanno diritto di partecipare al CDM, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, tutti gli altri professori e ricercatori del Dipartimento di Matematica, nonché i professori a contratto non afferenti all'Ateneo. La composizione del CDM viene aggiornata entro



il primo ottobre di ogni anno in base alle precedenti regole.

3. Spetta al CDM provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea in Matematica, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. Con riferimento ai corsi di laurea in Matematica, rientra tra i compiti del CDM delegati dal Consiglio di Dipartimento:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte al Dipartimento di Matematica ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere al Dipartimento di Matematica le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Matematica e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologia, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) disporre, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento di Matematica:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;

- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;

- la verifica del possesso, da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari, e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;

h) designare eventuali controrelatori delle tesi di laurea magistrale;

i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. (Commissioni) Sono istituite le seguenti commissioni del CDM:

a) Commissione prova finale della laurea triennale;



- b) Commissione tesi;
 - c) Commissione piani di studio;
 - d) Commissione per l'ammissione al corso di laurea magistrale;
 - e) Commissione trasferimenti e seconde lauree;
 - f) Commissione programmi internazionali.
6. Ogni commissione è composta da almeno tre persone di cui una funge da presidente o da referente. I componenti delle commissioni sono proposti dal presidente del CDM e approvati dal CDM; le Commissioni restano in carica fino al successivo aggiornamento della composizione del CDM ed in tale occasione vengono eventualmente rinnovate.
7. Alle commissioni di cui al comma 7 sono delegati i seguenti compiti:
- a) Commissione prova finale della laurea triennale: organizzare la prova finale della laurea triennale secondo quanto stabilito dal "Regolamento per la prova finale della laurea triennale in Matematica";
 - b) Commissione tesi: designare i componenti delle commissioni preposte allo svolgimento ed alla valutazione degli esami di laurea magistrale; designare i correlatori delle tesi di laurea magistrale; proporre al CDM il calendario delle sedute di laurea;
 - c) Commissione piani di studio: esaminare i piani di studio individuali degli studenti;
 - d) Commissione per l'ammissione al corso di laurea magistrale: verificare il possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e accertare l'adeguatezza della loro preparazione personale;
 - e) Commissione trasferimenti e seconde lauree: esaminare le richieste di iscrizione alla laurea triennale da parte di studenti già in possesso di altra laurea, o in via di trasferimento da altri atenei, valutando l'opportunità di convalidare eventuali crediti formativi già ottenuti presso altra sede;
 - f) Commissione programmi internazionali: selezionare gli studenti che partecipano ai programmi internazionali, esaminare e approvare i programmi svolti e da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi da proporre al CDM, curare gli adempimenti relativi alla stipula di accordi internazionali.
8. Altre commissioni possono essere istituite con compiti specifici. Anche per queste commissioni vale quanto stabilito dal comma 8.
9. Il CDM si riunisce in seduta ordinaria di norma sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla determinazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e all'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.
10. Qualora il presidente ne ravveda la necessità, il CDM può pronunciarsi su argomenti di sua competenza tramite votazioni elettroniche che si svolgono secondo le modalità previste nell'Art. 14.
11. I verbali delle sedute del CDM, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento di Matematica, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e tecnologia. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione



generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

12. Il Presidente del CDM è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, tra i professori appartenenti al Dipartimento di Matematica, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento di Matematica.

13. Il Presidente del CDM può proporre al CDM per l'approvazione un Vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di necessità o di indisponibilità.

14. Il Dipartimento riconosce al Presidente del CDM la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione (ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo) una riduzione del suo impegno didattico fino alla misura di un terzo rispetto agli obblighi stabiliti dal Regolamento di ateneo per i doveri dei professori e dei ricercatori

ART. 20

Norme Finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo